

Le nuove regole dei buoni pasto

di **angelo facchini**

Pubblicato il 10 febbraio 2006

Con l'approvazione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2006, n. 13, del DPCM 18 novembre 2005, entrano in vigore le nuove regole per l'emissione e l'utilizzo dei buoni pasto.

I buoni pasto possono essere considerati dei veri e propri rapporti contrattuali che legano diversi soggetti:

- la società che li emette;
- l'esercizio che effettua il servizio sostitutivo di mensa;
- il cliente (datore di lavoro, sia pubblico che privato) che acquista dall'emittente i buoni pasto e li rilascia al lavoratore per l'acquisto di alimenti e bevande presso l'esercizio convenzionato.

I buoni pasto devono riportare:

1. il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
2. la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
3. il valore facciale espresso in valuta corrente;
4. il termine temporale di utilizzo;

5. uno spazio riservato all'apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
6. la dicitura "Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore".

Una società per poter emettere i buoni pasto deve possedere determinati requisiti:

- essere società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a 750mila euro;
- l'oggetto sociale deve consistere nell'erogare servizi sostitutivi di mensa attraverso l'emissione dei buoni pasto;
- il bilancio deve essere corredato di una relazione di una società di revisione;
- occorre inviare una dichiarazione di inizio di attività al Ministero delle attività produttive;
- amministratori, sindaci e direttori generali non devono trovarsi in una condizione di ineleggibilità, oppure non devono avere riportato condanne penali per una serie di reati dettagliati dall'art. 3 dello stesso DPCM.

Le società per essere ammesse alla emissione devono aggiudicarsi una specifica gara, nel rispetto dei criteri e dei parametri indicati all'art. 6 del DPCM quali:

il prezzo, l'entità del rimborso all'esercizio convenzionato, i termini di pagamento

all'esercizio stesso da parte della società emittente nonché la presenza di più convenzioni.

Gli esercizi abilitati a ricevere i buoni pasto e a corrispondere il servizio sostitutivo di mensa sono i seguenti:

- esercizi di somministrazioni di alimenti e bevande (legge n. 287 del 1991);
- esercizi che svolgono attività di cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato come le mense aziendali ed interaziendali, le rosticcerie e le gastronomie artigianali i cui titolari sono artigiani oppure titolari di esercizi di vendita.

I buoni pasto offrono un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono stesso; devono essere utilizzati per il consumo immediato, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai lavoratori subordinati, o dai soggetti che hanno instaurato con il datore di lavoro un rapporto di collaborazione anche non subordinato. Devono essere utilizzati per l'intero importo facciale e non sono convertibili in denaro.

Le predette regole sono in vigore dal 18 gennaio 2006; l'art. 10 del DPCM disciplina il regime transitorio in relazione alle convenzioni in atto e cioè:

1. le società in esercizio alla data di entrata in vigore del DPCM si adeguano alle

- prescrizioni del medesimo entro dodici mesi;
2. i contratti in corso alla data di entrata in vigore del DPCM sono adeguati alle previsioni in esso contenute entro dodici mesi.